

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 6517 DEL 19/12/2017

- VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- VISTO il Reg. CE n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- VISTO il DM 27 novembre 2009 n.18354 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
- RICHIAMATO l'art. 47 lettera c) del Reg. (CE) n. 889/08 in cui si prevede che per circostanze calamitose l'autorità competente può autorizzare per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata mangimi non biologici da parte di singoli operatori in caso di perdita della produzione foraggera, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali;
- RICHIAMATO l'art. 7 punto 6) del DM 27 novembre 2009 n.18354 che disciplina l'applicazione del suddetto art. 47 del Reg. (CE) n. 889/08 stabilendo che le Regioni e le Province autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso;
- RILEVATO che l'eccezionalità delle condizioni climatiche verificatesi nel periodo estivo e autunnale 2017 in Liguria sono state documentate con il bollettini agrometeo redatti dal Centro Regionale di Agrometeorologia Applicata Regionale di Sarzana e in particolare nel bollettino n. 20 di ottobre in cui è riportata un'analisi della disponibilità idrica nell'entroterra ligure;
- RILEVATO che, come documentato nel verbale del Settore Ispettorato Agrario regionale sede di La Spezia prot. n. IN/2017/20721 agli atti dello scrivente Settore, tali condizioni climatiche hanno causato una perdita di produzione foraggera in provincia stimata intorno al 50 % rispetto al triennio precedente;
- RILEVATO che, come documentato nel verbale del Settore Ispettorato Agrario regionale sede di Genova prot. n. IN/2017/22346 agli atti dello scrivente Settore, tali condizioni climatiche hanno causato una perdita di produzione foraggera in provincia stimata tra il 30 e il 35 %;
- VISTA la nota del presidente del Biodistretto della Val di Vara prot. n. PG/2017/333146 del 17/10/2017 con la quale è stato richiesto di valutare l'opportunità di autorizzare l'utilizzo in deroga di foraggio convenzionale;
- VISTA la successiva nota del Biodistretto della Val di Vara prot. n. PG/2017/376138 del 29/11/2017 con la quale si evidenzia che:
- la perdita della produttività foraggera ha comportato l'utilizzo aziendale delle scorte di fieno già dal mese di agosto/settembre,
 - il reperimento di fieno certificato biologico nelle regioni limitrofe ha fatto sì che le deboli scorte presenti in Piemonte, Emilia Romagna e Toscana andassero esaurite in breve tempo con concomitante forte aumento dei prezzi,
 - attualmente non risulta disponibile sul mercato ligure, né delle regioni vicine fieno certificato biologico,
 - ancorché fosse disponibile, non risulta né economicamente né ambientalmente sostenibile l'acquisto di fieno dal mercato estero;
- VISTE le richieste di deroga prot. nn. PG/2017/369574-369636-370016-376138-381910-382641-388366- 394573 trasmesse via PEC alla Regione Liguria dai singoli operatori biologici;

VISTA la DGR n. 254/2017 di individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

RITENUTO necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 889/08 e dell'art. 7 punto 6) del DM 27 novembre 2009 n. 18354, gli operatori biologici, elencati in allegato al presente atto, all'utilizzo temporaneo di foraggio convenzionale, per un periodo di tempo limitato e compreso tra la data di richiesta aziendale di deroga fino alla data del 15 maggio 2018, nella misura strettamente necessaria alle esigenze aziendali e comunque non oltre la quantità di perdita foraggera aziendale dovuta alle condizioni meteorologiche eccezionali sopra evidenziate;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, stabilire che gli Organismi di controllo verifichino durante l'ordinario controllo presso l'azienda le condizioni di disponibilità effettiva di foraggi biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;

RITENUTO altresì opportuno comunicare il presente atto agli Organismi di controllo per le verifiche di cui al precedente punto e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla Commissione Europea;

DECRETA

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 47 lettera c) del Reg. (CE) n. 889/08 e dell'art. 7 punto 6) del DM 27 novembre 2009 n.18354, gli operatori biologici elencati in allegato al presente atto, quale parte integrante e necessaria, all'utilizzo temporaneo di foraggio convenzionale, per un periodo di tempo limitato e compreso tra la data di richiesta aziendale di deroga fino alla data del 15 maggio 2018, nella misura strettamente necessaria alle esigenze aziendali e comunque non oltre la quantità di perdita foraggera aziendale dovuta alle condizioni meteorologiche eccezionali sopra evidenziate;
3. di stabilire che, al fine di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, gli Organismi di controllo verifichino durante l'ordinario controllo presso l'azienda le condizioni di disponibilità effettiva di foraggi biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;
4. di comunicare il presente atto agli Organismi di controllo per le verifiche di cui al precedente punto 3) e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla Commissione Europea e
5. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Liguria;
6. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.